

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione E.N.P.A.I.A. – Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura per gli esercizi 2010 e 2011

Relatore: Consigliere Paolo Valletta

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Daniela Villani

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 109/2012

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 febbraio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1964, con il quale l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), successivamente trasformato in fondazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci di esercizio dell'Ente suddetto relativi agli anni 2010 e 2011, nonché l'annessa nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Paolo Valletta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2010 e 2011;

rilevato che dall'esame della gestione e della documentazione trasmessa è risultato che:

1) la gestione economica e patrimoniale effettuata nei due esercizi in referto evidenzia risultati positivi con utili di esercizio e incrementi del patrimonio netto in entrambi gli anni, nonostante il difficile periodo congiunturale;

2) i risultati realizzati nella gestione del patrimonio, influenzati anche dalla persistente crisi economica, fanno emergere la necessità che venga posta maggiore attenzione agli investimenti finanziari, al fine di prevenire perdite per minusvalenze come quelle che si sono realizzate nel 2011;

3) la prescrizione recata dall'articolo 24 del decreto-legge «Salva Italia» di perseguire l'equilibrio economico mediante le sole entrate contributive, impone all'Ente di intervenire sul persistente deficit strutturale che si evidenzia nel conto economico;

4) il bilancio tecnico preso in considerazione, disposto con riferimento ai dati al 31 dicembre 2009, non presenta significativi elementi di criticità per i prossimi anni. Peraltro, più consone valutazioni potranno essere espresse sulle risultanze recate dai nuovi documenti predisposti nel mese di settembre 2012 con le modalità stabilite dalle disposizioni recentemente emanate al riguardo;

5) i bilanci di esercizio delle due gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici presentano risultati positivi in entrambi gli anni;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi dal 2010 e 2011 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) per detti esercizi.

L'ESTENSORE

f.to Paolo Valletta

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, PER GLI ESERCIZI 2010 E 2011

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro ordinamentale e le funzioni. - 1.1 Il quadro normativo. – 2. Gli organi sociali. – 3. Il personale. - 3.1 Le competenze retributive. - 3.2 Il costo delle consulenze. – 4. La gestione previdenziale-istituzionale: contributi e prestazioni. - 4.1 Le entrate contributive. - 4.2 Le prestazioni previdenziali. – 5. Accantonamenti al fondo del t.f.r., al fondo di previdenza e al fondo assicurazione contro gli infortuni. - 5.1 Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli. - 5.2 Fondo di previdenza. - 5.3 Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali degli impiegati agricoli. – 6. La gestione del patrimonio immobiliare. – 7. La gestione del patrimonio mobiliare. – 8. La gestione speciale del Fondo dei dipendenti consorziali. – 9. Il conto economico. – 10. Lo stato patrimoniale. - 10.1 Attività. - 7.2 Passività. – 11. I bilanci tecnici. – 12. Le Gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici. - 12.1 Gestione dei periti agrari. - 12.2 Gestione degli agrotecnici. – 13. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria della Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - relativa agli anni 2010 e 2011, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il risultato dell'ultimo controllo eseguito, relativo agli esercizi 2008 e 2009, è stato comunicato al Parlamento con determinazione n. 68 dell'11 ottobre 2011 ed è pubblicato in Atti parlamentari della XVI legislatura, Doc. XV, n. 344.

1. Il quadro ordinamentale e le funzioni

Con il Regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, fu istituita la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (CNAIAF), con il compito di gestire, in forma mutualistica, l'assicurazione contro le malattie in favore degli impiegati del settore agricolo.

La sfera di competenza della Cassa, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, è stata in seguito ampliata e completata con la gestione di altre forme di previdenza e con legge 29 novembre 1962, n. 1655 ha assunto l'attuale denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.).

Successivamente, in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 – attuativo dell'art. 1 della legge di delega 24 dicembre 1993, n. 537 – l'Ente è stato trasformato in Fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, prendendo il nome di "Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura". A tal proposito occorre precisare che l'ENPAIA, pur condividendo la privatizzazione con le Casse di previdenza dei professionisti, presenta notevoli differenze con le stesse, sia per le funzioni e le modalità di gestione delle contribuzioni e delle prestazioni sia per la natura giuridica del rapporto di lavoro degli iscritti.

Le Casse di previdenza dei professionisti, infatti, garantiscono la pensione, essendo privi gli stessi di copertura previdenziale obbligatoria pubblica, mentre, gli impiegati e i dirigenti agricoli, iscritti all'ENPAIA, godono della posizione previdenziale di base dell'Inps come ogni altro lavoratore. La Fondazione garantisce loro prestazioni aggiuntive, quali la gestione del Tfr, la previdenza integrativa oltre a quella pensionistica erogata dall'Inps e l'assicurazione per infortuni professionali ed extra professionali.

In particolare il **Fondo del Tfr**, finanziato da un'aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile dell'impiegato e del dirigente agricolo, garantisce la liquidazione del trattamento di fine rapporto con la rivalutazione del versato, prevista dalla legge, pari all'1,50% annuo, più il 75% dell'inflazione intervenuta di anno in anno.

Il **Fondo di previdenza** integrativa, alimentato da un'aliquota contributiva del 4%, di cui il 2,5% a carico del datore di lavoro e l'1,5% a carico del lavoratore, invece, assicura agli iscritti prestazioni economiche, nei termini previsti dall'apposito regolamento, in forma di capitale o di rendita pensionistica integrativa.

L'Ente garantisce, altresì, l'assicurazione contro gli infortuni, per la quale viene versato dagli iscritti un contributo dell'1% (2% per i dirigenti) della retribuzione lorda mensile, metà del quale è a carico del lavoratore e metà a carico del datore di lavoro.

Il suddetto sistema svolge una funzione analoga a quella degli attuali Fondi pensione che hanno trovato la loro disciplina con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

L'Ente è regolato dal vigente statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 novembre 1997 ed approvato con decreto del 25 marzo 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze).

L'ENPAIA comprende attualmente tre gestioni ordinarie, una gestione speciale e due gestioni separate.

Le gestioni ordinarie comprendono a loro volta il Fondo per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), il Fondo di Previdenza e l'Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali.

La gestione speciale è costituita dal Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali, istituito in base ad apposita convenzione-regolamento stipulata tra l'ENPAIA da una parte, e l'Associazione nazionale degli Enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (A.N.B.I.) e il Sindacato nazionale degli stessi Enti di bonifica (S.N.E.B.I.) dall'altra ed approvata con decreto n. 3763 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 9 giugno 1971, con durata di anni 50. Tale gestione speciale, pur formando oggetto di un apposito rendiconto, è comunque ricompresa nel bilancio generale dell'Ente.

Le due gestioni separate, riguardano rispettivamente la previdenza obbligatoria dei periti agrari e degli agrotecnici. Esse sono state istituite ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 – attuativo della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. n. 335 del 1995 - ed i relativi Regolamenti di gestione sono stati approvati con decreto interministeriale del 25 marzo 1998.

1.1 Il quadro normativo

La normativa che disciplina le Casse previdenziali ha, ancora, quale principale riferimento, le originarie disposizioni previste dal d.lgs. n. 509/1994.

Peraltro, recenti disposizioni hanno introdotto nuove regole sia per assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, sia per contenere alcune tipologie di spese, tra le quali rilevano quelle per investimenti e quelle relative al personale.

Per quel che concerne il primo aspetto, si ricorda che, già l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo 509/1994, imponeva agli enti previdenziali privatizzati, la redazione, con periodicità almeno triennale, di un bilancio tecnico e che la gestione economico-finanziaria degli stessi dovesse assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.

In seguito, il comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha disposto che l'equilibrio delle gestioni previdenziali, dovesse essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni.

L'art. 2, comma 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 2007, ha poi rilevato l'opportunità, ai fini di una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, che il bilancio tecnico sviluppasse proiezioni relativamente ad un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione.

Tale opportunità è stata, poi, confermata dall'art. 24, comma 24 del decreto-legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, il quale ha disposto, che, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle loro gestioni nel lungo periodo, gli enti interessati, devono adottare, entro e non oltre il 30 giugno 2012, le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici elaborati in previsione di un arco temporale di cinquant'anni. Il termine è stato, poi, posticipato al 30 settembre 2012 dal comma 16 novies dell'art. 29 della legge 14 del 2012, di conversione del decreto legge 216 del 2011.

Il medesimo comma dell'art. 24 ha previsto, altresì, che gli enti dovessero garantire l'equilibrio gestionale con le sole entrate contributive, senza considerare, quindi, quelle derivanti dalla gestione patrimoniale.

Da ultimo, la medesima disposizione ha stabilito che decorso il termine stabilito per la definizione del nuovo bilancio tecnico (ora 30 settembre 2012), senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo espresso dai Ministeri

vigilanti, si applicano le seguenti misure: pensione calcolata secondo il sistema contributivo e un contributo di solidarietà a carico dei pensionati.

Si ricorda, inoltre, la circolare del 22 maggio 2012 che, oltre a fornire indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici, prevede che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, dei proventi della gestione del patrimonio nella misura massima dell'1% in termini reali.

Per quanto riguarda, poi, la disciplina normativa emanata per regolare alcune spese e per il contenimento di altre, si ricordano qui, le seguenti disposizioni:

- L'art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, nel quale si dispone che per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non debba superare, l'ordinario trattamento economico spettante per il 2010. Prevede, inoltre, la riduzione del 5% degli stipendi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che superano i 90.000 euro lordi annui e del 10% oltre i 150.000.

- L'art. 8, comma 15 dello stesso decreto 78/2010 nel quale è stabilito che *"Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali."* A tal proposito il Ministero del lavoro, dapprima, ha indicato con circolare del novembre 2010, il termine del 31 gennaio 2011 per la presentazione del "piano triennale", poi, con altro decreto interministeriale del 10 novembre 2010 ha fissato la presentazione entro il 30 novembre di ogni anno, in allegato al bilancio tecnico, con possibilità di comunicare eventuali aggiornamenti entro il 30 giugno di ogni anno.

- L'art. 18, comma 22 bis del D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011, il quale prevede che *"... a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro."*

• L'art. 2, commi dal 618 al 623, della legge 244 del 2007, come modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 78/2010 nel quale è disposto che il limite *per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato*, fermo restando il limite dell'1per cento stabilito dal menzionato comma 618 per le spese di sola manutenzione ordinaria.

Al riguardo giova ricordare che, sempre in attuazione dell'art. 8 del citato decreto 78/2010, con una direttiva del 10 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni relative al monitoraggio della gestione del patrimonio, da espletarsi sia utilizzando determinati indicatori sia comparando i rendimenti patrimoniali con quelli realizzabili dai titoli di Stato, onde validare l'efficacia della gestione stessa.

• L'art. 8, comma 3, del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 che ha disposto il contenimento delle spese per consumi intermedi e il versamento del relativo risparmio nelle casse dell'Erario.